Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Venerdì, 18 novembre 1932 - Anno XI** — **Numero 266**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 266 del 18 novembre 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 74: **Società padovana Francesco Petrarca, in Padova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella XXVI estrazione. — **Prestito Polacco 7 per cento:** Elenco delle obbligazioni con cedola al 1° maggio 1933 annullate e ritirate dalla circolazione. — **Unione italiana tramways elettrici, in Genova:** Elenco delle obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate il 18 ottobre 1932 (XXIII estrazione). — **Società Cotonificio di Roè, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1932. — **Società fabbrica nazionale di medicazione antisettica Dionigi Ghisio e figli, in Pavia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1932. — **Società anonima industria nazionale surrogati di caffè Franck, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1932. — **Società anonima acquisto esercizi alberghi Savoia, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1932. — **Società Brioschi per imprese elettriche, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1932. — **Società Trenno, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1932. — **Società anonima immobiliare Stelvio Valtellina (già Stabilimento Favero per la trasformazione della carta), in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1932. — **Società anonima Alberghi Ambrosiani, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 27 ottobre 1932. — **Odero-Terni-Orlando - Società per la costruzione di navi, macchine e artiglierie, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 30ª estrazione del 31 ottobre 1932. — **Comune di Fagnano Olona:** Elenco delle obbligazioni del prestito comunale 6 per cento sorteggiate il 28 ottobre 1932. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° novembre 1932.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1450.
Sistemazione del contributo annuo corrisposto dallo Stato ai Regi istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduti i Regi decreti 3 agosto 1925 e 28 gennaio 1926;
Veduti gli articoli 4 e 5 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678;
Veduto l'art. 30 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227, convertito in legge e modificato con legge 16 giugno 1932, n. 812;
Veduta la situazione degli organici del personale assistente tecnico e subalterno dei Regi istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria alla data del 31 ottobre 1931;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato ai Regi istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria è aumentato dal 1° novembre 1931 delle somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

Istituto superiore agrario di Bologna, L. 86.890;
Istituto superiore agrario di Firenze, L. 205.520;
Istituto superiore agrario di Milano, L. 332.420;
Istituto superiore agrario di Perugia, L. 276.960;
Istituto superiore agrario di Pisa, L. 119.415;
Istituto superiore agrario di Portici, L. 419.865;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna, L. 238.880, dal 1° al 30 novembre 1931;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna, L. 228.055, dal 1° dicembre 1931;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina, L. 37.242, dal 1° al 30 novembre 1931;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina, L. 47.010, dal 1° dicembre 1931;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, L. 273.085;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, L. 329.380;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, L. 124.050;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, L. 191.540;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, L. 25.170;
Istituto superiore di medicina veterinaria di Torino, L. 273.920.

Art. 2.

Il contributo a favore dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna, Messina e Sassari sarà modificato in relazione al disposto di cui all'ultimo comma degli articoli 4 e 5 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1451.
Estensione ad alcuni istituti privati di istruzione delle disposizioni dell'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, possono essere estese, con decreto Ministeriale, agli alunni degli istituti privati d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, dipendenti dall'Associazione nazionale per la diffusione della cultura, sempre che siano accertate, in seguito ad apposita ispezione, le seguenti condizioni:

a) che l'istituto esista da non meno di un anno e funzioni regolarmente col corso inferiore o col corso superiore completo;

b) che l'istituto risponda, e per numero di alunni e per risultato degli esami sostenuti presso pubbliche scuole, alle esigenze locali, alla fiducia delle famiglie ed a quella delle Autorità scolastiche;

c) che gl'insegnamenti, i programmi e gli orari siano conformi a quelli delle corrispondenti scuole governative;

d) che gli insegnanti, oltre ad essere regolarmente abilitati a professare i rispettivi insegnamenti, o autorizzati a norma degli articoli 7 o 116 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, abbiano dato prova di capacità e di buona condotta morale e politica.

Art. 2.

Il Ministero disporrà periodici accertamenti (almeno uno ogni quadriennio) per verificare se siano sempre soddisfatte le condizioni di cui all'art. 1, condizioni a cui è subordinata la continuazione del riconoscimento di cui all'art. 51 succitato.

Art. 3.

Le spese per l'ispezione e per gli accertamenti di cui ai precedenti articoli sono a carico dell'Ente che mantiene la scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1452.
Elenco delle infermità, imperfezioni e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Regia marina o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari, e relative istruzioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1683, che approva gli elenchi delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare e per l'assegnazione ai servizi sedentari nella Regia marina, modificato col R. decreto 13 gennaio 1927, n. 103;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale all'unanimità ha dato parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati l'accluso elenco delle infermità, imperfezioni e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Regia marina o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari, e relative istruzioni, firmati d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1932 e dalla stessa data sono abrogati i Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1683, e 13 gennaio 1927, n. 103.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 50. — MANCINI.

Istruzioni per l'applicazione dell'elenco delle infermità, imperfezioni e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Regia marina o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari.

Avvertenze e regole di massima.

Il presente elenco deve servire di guida agli ufficiali medici nel disimpegnare il difficile e delicato cómpito di dare i loro giudizi nella scelta degli uomini validi e sani che devono far parte dei Corpi militari della R. Marina, e nella eliminazione di coloro che già vi appartengono e che per minorate attitudini e capacità fisiche non sono più in grado di rendere utile e regolare servizio.

Esso dà direttive intese a facilitare la uniformità nei giudizi dei vari periti. Questi pertanto nei vari casi che si presenteranno al loro esame, tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli corrispondenti dell'Elenco, baseranno le decisioni anche sulle cognizioni medico-legali, sulla conoscenza dei servizi della Marina militare a bordo e a terra e sulla esperienza acquistata negli ospedali, nelle caserme e sulle navi, col fine precipuo di avere in servizio uomini sani, validi, bene e armonicamente sviluppati, sui quali si possa fare sicuro assegnamento in ogni circostanza a bordo e a terra.

Le norme contenute nelle presenti istruzioni e nei vari articoli servono di massima per il personale di leva, e sono applicate ai volontari, ai sottufficiali e ufficiali con le speciali avvertenze, in seguito inserite.

Istruzioni ai medici periti per l'esame degli inscritti della leva marittima.

Il medico militare, che assiste come perito i Consigli di leva marittima, deve tener presenti le disposizioni e le

norme contenute nel testo unico delle disposizioni sulla leva di mare e quelle del regolamento per la sua applicazione.

Inoltre si osserveranno le seguenti istruzioni:

L'esame degli inscritti deve essere metodico e completo in maniera che nessun organo e nessuna parte del corpo sfugga all'osservazione del perito; potrà non completarsi l'esame quando si siano già rilevate alterazioni morbose o difetti fisici che giustificano un immediato provvedimento di riforma.

Per tutti gli inscritti si dovrà eseguire la misurazione della statura, del perimetro toracico e del peso, che, insieme alle note di identità personale, dovranno essere segnate nel l'apposito modulo. Durante l'esame si rivolgeranno delle domande per raccogliere elementi sullo stato di salute, sui precedenti morbosi, sullo stato mentale, sulla favella, sul potere uditivo.

Quando un inscritto presenta una malattia che si presume possa guarire in breve tempo, il medico può proporre al Consiglio di leva che sia rimandato ad altra seduta, indicando il tempo approssimativo di durata della malattia.

Un inscritto, che sia stato già precedentemente giudicato rivedibile previa osservazione in ospedale militare, ed in cui persista la medesima causa d'inabilità temporanea, sarà rimandato in osservazione solo quando sia trascorso il periodo di rivedibilità e si debba pronunziare un giudizio definitivo.

Il medico perito deve proporre l'invio in osservazione non solo nei casi in cui è esplicitamente prescritto dall'Elenco delle infermità e imperfezioni, ma in tutti quegli altri in cui rimangono dei dubbi sulla diagnosi o sulla entità della malattia, ovvero si sospetti la simulazione, la provocazione o l'aggravamento con mezzi dolosi

Gl'inscritti, che dopo trascorso il periodo di rivedibilità non avessero riacquistato i voluti requisiti di idoneità, ma che nel tempo stesso non raggiungessero gli estremi per essere riformati, vanno inviati in osservazione e saranno giudicati anche dal punto di vista dell'assegnazione ai servizi sedentari.

In alcuni articoli dell'Elenco, per qualificare le forme morbose che sono cause d'inabilità, si adoperano delle espressioni indeterminate come: grave, notevole, esteso, voluminoso, molteplice, ecc. In tali casi il medico, basandosi sulla sua esperienza e sulle esigenze del servizio militare nella Marina, darà il giusto apprezzamento della entità di una malattia o difetto fisico nei rapporti col servizio.

Un iscritto, che presenti una delle imperfezioni seguenti: *la mancanza o l'atrofia di un globo oculare, la mancanza totale del naso, il gozzo voluminoso, la gobba voluminosa, la perdita del pene, la mancanza di una mano o di un piede*, potrà essere dichiarato inabile, anche se per giustificati motivi non si presenti al Consiglio di leva, quando tali difetti risultino dimostrati per mezzo del Capo dell'amministrazione comunale e nei modi di legge.

Gl'inscritti, quando presentino infermità che si presumono guaribili, o almeno suscettibili di tale miglioramento che li renda compatibili col servizio militare, saranno rinviati alla leva successiva, anche nel caso in cui ciò non risulti espressamente prescritto dall'articolo dell'Elenco. In ultimo però, e cioè quando sia trascorso il periodo di rivedibilità stabilito dalla legge, è meglio pronunziare un giudizio d'inabilità che ammettere nella Marina un individuo non sicuramente idoneo a rendere un utile e continuato servizio.

Parenti d'inscritti.

I medici periti esamineranno anche nelle sedute dei Consigli di leva parenti di inscritti, che, allo scopo di conferire al congiunto il diritto alla riduzione di ferma, domandino di essere considerati non esistenti in famiglia per infermità permanente, imperfezioni o difetti fisici che li rendono inabili a proficuo lavoro.

In tali casi naturalmente il giudizio non deve essere basato sulle disposizioni dell'Elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, ma bensì sui criteri adottati nella pratica infortunistica e nelle leggi sociali per valutare la minorazione della capacità di lavoro.

Le infermità ed i difetti fisici dei parenti di inscritti motiveranno giudizi d'inabilità al lavoro proficuo, quando costituiscano un impedimento grave all'attività del soggetto nel mestiere o professione dallo stesso esercitati.

Se l'accertamento della inabilità a proficuo lavoro richiede esami e indagini, che non possono essere eseguiti nelle visite ai Consigli di leva, l'individuo è inviato in osservazione presso un ospedale militare.

Osservazione degli inscritti.

Gl'inscritti in osservazione e i parenti di inscritti verranno tenuti negli ospedali per il tempo strettamente necessario a compiere gli esami e le ricerche occorrenti per accertare la natura e l'entità della malattia.

Il risultato dell'osservazione deve essere esposto in un certificato, redatto e firmato dal medico capo reparto e controfirmato dal Direttore dell'ospedale, che, in forma chiara, concisa e ordinata, contenga tutti i dati positivi rilevati, e sui quali si fonda la diagnosi e il giudizio medico-legale, tralasciando quelle notizie anamnestiche e rilievi clinici che non hanno attinenza diretta con la infermità in esame.

I certificati medici non devono contenere termini tecnici non strettamente necessari e devono essere compilati in modo che le autorità, cui sono diretti, possano facilmente comprenderne il testo. In tutti devono essere segnate le misure della statura, peso e perimetro toracico, e qualche contrassegno personale saliente, utili come elementi di controllo della identità dell'individuo.

Nei certificati medico-legali di riforma, relativi a soggetti che siano stati prima rivedibili, qualora il giudizio di inabilità permanente sia determinato da infermità diversa da quella che diede luogo al precedente provvedimento temporaneo, il medico perito deve far risultare chiaramente, se è constatata o pur no la malattia che fu causa della precedente rivedibilità.

In determinati casi per malattie di breve durata, o quando si sospetta che una infermità sia stata provocata o aggravata, si possono applicare delle cure agli inscritti in osservazione; ma non si dovrà mai imporre, nè praticare, contro loro volontà, interventi chirurgici, nè adoperare mezzi di diagnosi o trattamenti che non siano generalmente accettati nella pratica medica.

Militari alle armi.

Le norme di cui sopra, concernenti l'esame degli inscritti in osservazione, si applicano anche per i militari di nuova leva affetti da malattie preesistenti all'arruolamento, con la differenza che per questi ultimi, anzichè un certificato che contenga la proposta del provvedimento medico-legale, viene compilato il Modello 39 del regolamento delle rassegne, approvato con R. decreto 21 aprile 1927, n. 708.

I militari del C.R.E.M., che nel corso del loro servizio siano giudicati affetti da malattie o difetti fisici contemplati nel presente elenco come causa di inabilità temporanea o permanente o di idoneità condizionata, specialmente se manifestatisi dopo l'arruolamento, prima di essere sottoposti a provvedimenti di eliminazione, quando la malattia dentro un termine non molto lontano è suscettibile di miglioramento o di guarigione, devono essere tenuti in cura

applicando per essi tutti i mezzi terapeutici di cui si dispone, comprese le licenze di convalescenze previste dal regolamento di disciplina e da quello delle rassegne.

Militari idonei ai servizi sedentari.

Tra gli individui che presentano tutti i requisiti di sanità e buona costituzione per essere dichiarati idonei incondizionatamente ad ogni servizio e ad ogni destinazione, e quelli che manifestamente non possiedono le qualità fisiche necessarie per essere arruolati, ve ne sono altri che presentano infermità o difetti di lieve grado compatibili con alcune destinazioni territoriali.

Tali individui vengono arruolati con qualifica di idonei con assegnazione a servizi sedentari. Nell'elenco stesso sono indicati gli stati morbosi e difetti fisici che consentano tale assegnazione.

Le disposizioni, che concernono l'assegnazione ai servizi sedentari, si applicano soltanto agli inscritti e militari di leva durante il periodo della ferma ordinaria, giacchè non esiste tale posizione per i volontari e militari di carriera.

L'assegnazione permanente degli inscritti e dei militari di leva ai servizi sedentari si farà sempre dopo osservazione in ospedale militare, la più breve possibile, in seguito a parere del direttore dell'ospedale stesso per gl'inscritti, e previa rassegna per i militari. Per le infermità suscettibili di utili modificazioni essa sarà applicata dopo trascorsi i periodi di rivedibilità o di licenza.

Arruolamenti volontari.

Nei giudizi di idoneità per arruolamenti volontari nel C.R.E.M., e per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, alla R. Accademia navale e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei Corpi sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto, si seguiranno le disposizioni del presente elenco, e le istruzioni speciali.

Militari di carriera.

Per i militari di carriera e specialmente per i sottufficiali, che presentino infermità o difetti fisici giunti ad esiti insanabili, l'applicazione degli articoli dell'Elenco deve essere fatto con cautela e giusto discernimento; giacchè non si può pretendere che uomini, giunti a matura età e che abbiano trascorsi più anni in servizio, siano immuni da ogni alterazione organica, come devesi esigere in giovani di nuovo arruolamento.

Devesi tener presente che molti di essi, pur avendo delle deficienze fisiche o postumi di malattie, per le conoscenze, le abitudini e l'esperienza acquistate, possono prestare ancora opera utilissima, e conviene, anche nell'interesse della Marina, mantenerli in servizio. Si applicheranno provvedimenti di eliminazione solo quando la infermità è tale da impedire manifestamente che essi disimpegnino in modo regolare le attribuzioni della propria specialità e categoria.

Militari raffermandi.

La visita sanitaria, per coloro che al termine della ferma ordinaria chiedono di contrarre la rafferma, o per coloro che chiedono la commutazione della ferma di leva in quella volontaria, deve essere di massima molto rigorosa e diretta al fine di selezionare gli elementi migliori da mantenere nella Marina.

Essi vengono a costituire la classe dei sottufficiali di carriera, i quali per le funzioni loro affidate devono essere sani, validi e ben costituiti, in modo che diano buon affidamento di utile e continuato servizio in ogni destinazione e contingenza, per un lungo periodo di tempo.

Per essi saranno però tollerati lievi difetti fisici di carattere non progressivo e alterazioni connesse con l'età, per cui non restino in alcun modo menomate l'attitudine e capacità fisica per i servizi inerenti alla rispettiva categoria e specialità.

Devesi anche tener conto dell'abitudine da essi contratta alla vita militare.

Ufficiali.

Considerazioni analoghe alle precedenti devono farsi per gli ufficiali. Per ogni stato morboso devonsi sperimentare tutte le cure che si ritenessero utili; si accorderanno i periodi di licenza e di aspettativa contemplati dalle vigenti disposizioni ed in ultimo si passerà ai provvedimenti medico-legali definitivi.

Nell'applicazione degli articoli dell'Elenco si terrà conto particolarmente del grado e del Corpo cui appartengono; e saranno considerati come causa di non idoneità a continuare il servizio solo quegli stati morbosi o difetti fisici, che manifestamente impediscono di disimpegnare bene e con regolare attività le mansioni del proprio grado.

Elenco delle infermità, imperfezioni e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Regia marina e determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari.

CLASSE I.

IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ GENERALI.

MALATTIE DEI TESSUTI E DEI SISTEMI ANATOMICI.

Art. 1.

La statura inferiore a m. 1,50 dopo trascorso il periodo di rivedibilità.

Saranno assegnati ai servizi sedentari gli individui che raggiungono la statura di m. 1,50, ma non superano quella di m. 1,54.

AVVERTENZE: Nell'applicare la rivedibilità per deficienza di statura si terrà conto dei centimetri che mancano per raggiungere il minimo prescritto per la idoneità. Se alla prima visita si constatasse un difetto di cent. 5 e vi fossero altre note di incompleto sviluppo, si applicherà subito la riforma.

La misurazione della statura si fa con apposito istrumento, detto *Antropometro*. L'esaminando, completamente nudo, si mette sul piedistallo coi talloni riuniti, in posizione di *attenti*, col capo eretto e con l'occipite, la colonna vertebrale dorsale, e la faccia posteriore dei calcagni, in contatto col montante verticale dell'istrumento. Messo il cursore orizzontale a leggero contatto con il vertice del capo, si legge la cifra segnata da detto cursore nella graduazione. Nei casi dubbi si esegue la misurazione in posizione orizzontale, facendo distendere il soggetto su di un piano, e misurando col nastro metrico la distanza tra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. Dalla misura ottenuta in posizione orizzontale si deve sottrarre un centimetro.

Art. 2.

La debolezza di costituzione grave - Quella meno grave trascorso il periodo di rivedibilità. — Il giudizio di inabilità permanente sarà dato dopo osservazione in ospedale militare.

AVVERTENZE: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di carat-

teri esteriori che, pur non costituendo per loro stessi una malattia, rappresentano un indice di alterazioni non manifeste, o una predisposizione morbosa dell'organismo che lo rendono poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare.

I principali di questi caratteri sono: il pallore del viso e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo e la ipotonia muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sotto-claveari, le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza delle diafisi, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, non si esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità permanente. Nei casi meno evidenti il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo ed il suo tipo bio-morfologico.

A tal uopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico, che deve essere valutato non solo in cifra assoluta, ma anche in rapporto con la statura, e che, in ogni modo, può costituire per sè solo causa di inabilità al servizio, quando sia al disotto del limite minimo di cent. 78, anche se siano poco spiccati altri esponenti di debolezza di costituzione.

Il perito pertanto nel formulare i suoi giudizi si atterrà alle norme riassunte nella tabella che segue:

PERIMETRO TORACICO RICHIESTO

nelle stature	per la riforma	per la rivedibilità	per la riforma dopo rivedibilità	per la idoneità
1) che raggiungono o superano m. 1,50, ma non raggiungono metri 1,55	meno di cm. 75	raggiungente i cm. 75 ma non i cm. 78	meno di cm. 78	raggiungente i cm. 78
2) che raggiungono o superano m. 1,55, ma non raggiungono metri 1,60	meno di cm. 76	raggiungente i cm. 76 ma non i cm. 79	meno di cm. 79	raggiungente i cm. 79
3) che raggiungono o superano m. 1,60, ma non raggiungono metri 1,65	meno di cm. 77	raggiungente i cm. 77 ma non i cm. 80	meno di cm. 80	raggiungente i cm. 80
4) che raggiungono o superano m. 1,65, ma non raggiungono metri 1,70	meno di cm. 78	raggiungente i cm. 78 ma non i cm. 81	meno di cm. 81	raggiungente i cm. 81
5) che raggiungono o superano m. 1,70, ma non raggiungono metri 1,75	meno di cm. 79	raggiungente i cm. 79 ma non i cm. 82	meno di cm. 82	raggiungente i cm. 82
6) che raggiungono o superano m. 1,75	meno di cm. 80	raggiungente i cm. 80 ma non i cm. 83	meno di cm. 83	raggiungente i cm. 83

Per prendere con la maggiore esattezza possibile la misura del perimetro toracico, l'individuo deve stare diritto in piedi col corpo eretto, le braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene aperte e portate indietro, per fare addossare bene le scapole alla cassa toracica.

Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, al livello delle areole mammillari, in modo che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli. Sarà tenuto moderatamente teso, in maniera che passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale stia in contatto con la superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi si riuniranno sullo sterno sovrapponendosi.

La misura deve essere presa nella pausa respiratoria, nel momento cioè in cui si passa dalla massima riduzione espiratoria allo inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro a posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi.

Il presente articolo va applicato solo agli inscritti di leva e ai militari di nuova leva nella visita che subiscono al loro arrivo presso le sedi di reclutamento; giacchè nei militari in corso di servizio la deficienza di perimetro toracico deve essere messa in rapporto con fatti morbosi debilitanti, che devono essere identificati nella loro natura e grado, e sui quali dovrà essere fondato un eventuale giudizio medico-legale.

Art. 3.

Il deperimento organico pronunziato e persistente, e le *cachessie* (malarica, sifilitica) consecutive a gravi malattie, dopo osservazione in ospedale militare, e, quando occorra, trascorso il periodo di rivedibilità.

AVVERTENZA: Nel caso della malaria il perito tenga presente che molti individui tolti dal loro paese, e curati e nutriti convenientemente, migliorano rapidamente. Il giudizio di riforma perciò dovrà essere pronunciato solo nei casi di vera cachessia, e non quando vi sia soltanto deperimento organico con tumore di milza.

Art. 4.

L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, quando sia associata a statura bassa e sia accompagnata da disturbi respiratori o circolatori e vi sia notevole prevalenza del perimetro addominale su quello toracico.

L'obesità di grado minore determina l'assegnazione ai servizi sedentari.

In ogni caso previa osservazione in ospedale militare.

AVVERTENZA: Il perimetro addominale si prende col nastro misuratore applicato orizzontalmente secondo una linea che passi per l'ombelico.

Art. 5.

Il diabete zuccherino e le alterazioni del ricambio organico gravi e permanenti accertate in un ospedale militare.

Le glicosurie transitorie e le altre forme meno gravi di alterazioni del ricambio, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 6.

Le gravi sindromi dipendenti da alterata funzione endocrina (morbo di Flaiani-Basedow, sindrome adiposo-genitale di Frölich, diabete insipido, sclerodermia diffusa, stato ti-

mico-linfatico, infantilismo, mixedema, morbo di Addison, acromegalia, ecc.), accertate in ospedale militare.

Art. 7.

Le manifestazioni gravi di intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.) accertate in ospedale militare.

Art. 8.

Le forme gravi e manifeste da carenza (*avitaminosi*), quali lo scorbuto, la pellagra, ecc., accertate in un ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 9.

La lebbra accertata in un ospedale militare.

L'actinomicosi, la *leishmaniosi*, la *sporotricosi*, la *echinococcosi*, *l'amebiasi*, pure accertate in un ospedale militare, ed, ove occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 10.

La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare medica e chirurgica accertata in un ospedale militare.

Le forme morbose di sospetta natura tubercolare accertate in ospedale, trascorso, ove occorra, il periodo di rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

AVVERTENZA: Saranno inviati subito in osservazione in ospedale gli individui, che presentino sintomi anche lievemente sospetti di tubercolosi polmonare.

Sono da ritenersi particolarmente sospetti quegli individui che, pur non presentando fatti clinici in atto di lesioni specifiche dei vari organi o tessuti, per la loro anamnesi, per le condizioni generali decadute, e per il tipo morfologico richiamino particolarmente l'attenzione del perito sanitario.

Art. 11.

Le emopatie gravi (anemie, mielosi, linfo-adenosi, diatesi emorragiche, forme emolitiche, ecc.) accertate in ospedale militare, e, se giudicate modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

AVVERTENZA: Le emopatie primitive o secondarie debbono essere, di norma, diagnosticate anche con l'esame del sangue (conta dei globuli, emometria, esame istologico e parassitario, formola leucocitaria) ed eventualmente anche con gli altri esami che si reputino necessari (esame delle feci per l'anchilostoma, il botriocefalo, ecc.).

Art. 12.

I tumori di natura maligna e quelli che per numero, volume o sede costituiscano una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo o alla libertà dei movimenti o all'uso delle vestimenta e del corredo militare. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

AVVERTENZA: Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore e terrà presente che i nèi, gli angiomi, le teleangectasie del volto saranno causa di riforma solo quando siano estesi o deturpanti.

Art. 13.

Tutte le dermatosi parassitarie o non, croniche, estese o deturpanti, le quali per la loro natura siano di lunga ed incerta cura o facili a recidivare, quando siano state accertate in un ospedale militare, e, ove occorra, dopo il periodo di rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

AVVERTENZA: Queste, più delle altre infermità, vanno soggette ad essere qualificate con gli aggettivi: estese, multiple, ecc.; è quindi necessario che il perito ne specifichi bene la natura, la sede e l'estensione.

Art. 14.

Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi di qualche importanza, persistenti oltre il periodo di rivedibilità, dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA: Per i militari, massime sottufficiali e ufficiali, queste malattie saranno causa di riforma solo quando disturbino le funzioni di organi importanti.

Art. 15.

Le cicatrici estese e aderenti del capo, quando siano d'impedimento all'uso del copricapo militare, e *quelle della faccia e del collo*, quando costituiscano una notevole deformità.

Quelle delle altre parti del corpo, che non permettano il completo e facile uso dell'uniforme o del corredo militare, o impediscano la libertà dei movimenti, oppure disturbino le funzioni di organi importanti, o siano facili ad esulcerarsi.

Art. 16.

L'ernia muscolare e le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, la miosite ossificante, quando con l'alterata funzione muscolare ne resti notevolmente disturbato un importante movimento.

Le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponevrotiche, le lussazioni permanenti dei tendini, accertate in un ospedale militare e non suscettibili di miglioramento, quando notevolmente disturbino le funzioni delle parti ove hanno sede, o producano una vistosa deformità.

Le alterazioni sopra indicate che non raggiungano i limiti per la riforma determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 17.

Le tenosinoviti e le borsiti croniche, quando producano importanti disturbi funzionali, accertate in ospedale militare. Nei casi suscettibili di utili modificazioni dopo trascorso il periodo di rivedibilità, e nei militari dopo fruttuosa cura.

Le tenosinoviti e le borsiti croniche, che non raggiungono i limiti per la riforma, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 18.

Le malattie croniche delle ossa qualunque ne sia la natura ed i loro esiti. Nei casi giudicati guaribili dopo trascorso il periodo di rivedibilità, e nei militari dopo adeguati tentativi di cura. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 19.

Le deformazioni dello scheletro, dovute a rachitismo o ad altre cause, di grado notevole, che disturbino manifestamente la funzione della parte o degli organi interni (deviazione della colonna vertebrale, vizi di conformazione del torace, vistoso incurvamento delle tibie ecc.). Nei casi dubbi previa osservazione in ospedale militare.

Le deformazioni dello scheletro, che non raggiungono i limiti per la riforma, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 20.

Le deformità ossee ed articolari, consecutive a traumatismi, (calli di frattura, pseudoartrosi, iperostosi) di grado tale da disturbare notevolmente la funzione di una importante parte del corpo. Nei casi giudicati suscettibili di utili azioni dopo trascorso il periodo di rivedibilità.

Le alterazioni di cui sopra, che non raggiungono i limiti per la riforma, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 21.

Le artro-sinoviti croniche, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, la notevole rigidità articolare, quando abbiano sede in una delle principali articolazioni degli arti o in una delle temporo-mascellari o vertebrali, o quando interessino parecchie articolazioni, benchè meno importanti, o anche una sola, ma siano di impedimento al maneggio delle armi, ai servizi marinareschi, alle marce.

Le forme giudicate suscettibili di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo di rivedibilità.

Le anchilosi e le *rigidità articolari*, che non raggiungono i limiti per la riforma, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 22.

Le lussazioni antiche mal ridotte, o manifestamente abituali o congenite, in una delle principali articolazioni.

Le lussazioni antiche incomplete, che permettono una sufficiente funzionalità articolare, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 23.

Le malattie organiche del sistema nervoso centrale e periferico ed i loro esiti gravi e bene manifesti (paralisi, paresi, distrofie muscolari, contratture, ecc.)

Nei casi meno evidenti, di gravità e di prognosi incerta, previo accertamento in un ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e, nei militari, dopo infruttuosa cura.

Art. 24.

Le gravi sindromi nervose a significato fisio-patologico ancora incerto, quali la miotonia congenita di Thomsen, le distrofie muscolari progressive, il morbo di Wilson, ecc. accertate in un ospedale militare.

Art. 25.

I disturbi della parola (dislalia, disartria) gravi, accertati in ospedale militare.

Le forme meno gravi determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 26.

Le cerebropatie congenite od acquisite (il cretinismo, l'idiotismo, l'imbecillità intellettuale o morale, l'infantilismo psichico, l'ottusità o l'insufficienza mentale grave) bene evidenti, o legalmente comprovate.

Le *forme meno gravi* e le *profonde anomalie del carattere e della condotta*, quando nel soggetto resti dimostrata, o se ne possa fondatamente presumere, la inadattabilità alla vita collettiva ed alle restrizioni della vita militare.

AVVERTENZA: Le forme gravi, legalmente comprovate con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da paralisi o da caratteristici disturbi delle funzioni motorie e trofiche, potranno essere giudicate dai consigli di leva.

Le altre, meno gravi, e quelle con manifestazioni d'immoralità costituzionale o con anomalie del carattere e della condotta, saranno invece giudicate con osservazione nell'ospedale militare, mercè l'esame clinico, convalidato da documenti legali e, nei militari, dai rapporti informativi del comandante, nonchè da appropriati rilievi psicologici che dovranno essere stati compiuti dall'ufficiale medico proponente l'invio in osservazione.

Saranno anche tenuti in dovuto conto i documenti sanitari, rilasciati da Istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti o notori per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni anormali o deficienti).

Art. 27.

Le malattie mentali e le sindromi psicosiche e le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti, rigorosamente accertati previa osservazione in un ospedale o in un manicomio e quando siano espressione di vero e stabile turbamento dell'ordine mentale.

Se apparentemente guarite, le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma, quando il soggetto sia stato internato in un manicomio in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria *a scopo di cura, e non per semplice osservazione*.

AVVERTENZA: Possono essere pronunciati giudizi di riforma per individui ricoverati nei manicomi in base ai certificati medici dei direttori rispettivi, che contengano una esposizione minuta del quadro morboso e ogni altra utile indicazione.

Art. 28.

L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in un ospedale militare mediante la constatazione di accessi o di episodi motorii, sensorii, sensoriali, psichici, ecc., o del carattere epilettico, mercè l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici e dai rapporti informativi.

AVVERTENZE: 1° Gli ufficiali medici dei Corpi o delle Navi, quando hanno assistito ad un reale attacco epilettico, invieranno l'infermo in osservazione unitamente ad una particolareggiata relazione sulla sindrome osservata

2° In caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sarà proposto per una destinazione a terra in sede provvista di regolare servizio sanitario, perchè si possa meglio accertarne nella vita attiva e sotto la sorveglianza del medico gli eventuali episodi nervosi.

In questi casi i certificati medici riguardanti inscritti devono essere trasmessi in copia ai Comandi delle sedi di reclutamento, perchè se ne possa tenere il debito conto.

3° Nei casi di epilessia, psicopatie e nevrosi funzionali non si dovrà mai trascurare di tenere conto delle tare neuropatiche familiari, di possibili eclampsie dell'infanzia, e di note antropologiche degenerative. A tal uopo si assumeranno informazioni riservate e precise, si prenderanno in considerazione gli atti di notorietà e le testimonianze eventualmente presentate da parte dell'interessato o richieste di ufficio. Le notizie in tal modo raccolte dovranno servire come elementi collaterali, non mai come base del giudizio medico-legale, il quale dovrà emergere dal complesso dell'esame clinico del soggetto.

Si dovrà anche indagare se vi sia sifilide ereditaria o acquisita, o alcoolismo.

Art. 29.

La nevrastenia costituzionale e l'isterismo grave od associato ad evidenti gravi anomalie del carattere, previa osservazione in ospedale.

Le forme acquisite di nevrastenia, le *forme meno gravi di isterismo,* nonchè le altre forme di *nevrosi*, comprese quelle del vago e del simpatico, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, previa osservazione in ospedale militare.

CLASSE II.

IMPERFEZIONI E MALATTIE DELLE SINGOLE REGIONI.

Art. 30.

L'alopecia permanente con mancanza della massima parte dei capelli.

Quella di minore estensione determina l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 31.

I vizi di conformazione del cranio a grado tale da costituire notevole deformità o da diminuire notevolmente la prestanza militare.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio.

Art. 32.

La blefaroptosi, anche se unilaterale, congenita, al grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi, dopo osservazione in ospedale e, nel militare, previa adeguata cura.

Art. 33.

Il lagoftalmo (permanente divaricamento delle palpebre) a grado tale da lasciare scoperti i due terzi della cornea a visione diretta all'innanzi.

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza).

L'ectropio (rovesciamento della palpebra all'infuori).

L'entropio (ripiegamento della palpebra all'interno).

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare).

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro).

Il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare).

Quando una di queste malattie od imperfezioni, anche limitata ad un solo occhio, sia tale da produrre notevole deformità, o da impedire gravemente la funzione visiva, o da cagionare una permanente irritazione dell'occhio stesso.

Qualora le dette alterazioni non raggiungano il grado per la riforma, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 34.

La afachia, anche unilaterale, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 35.

La blefarite ulcerativa, accertata in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (madarosi).

Art. 36.

La dacriocistite cronica, le malattie croniche delle ghiandole lacrimali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo adeguata cura.

L'epifora a carattere permanente dà luogo all'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 37.

I disturbi motori di carattere permanente di uno o di entrambi gli occhi quando generino diplopia, previa osservazione in un ospedale militare.

Art. 38.

L'esoftalmo, anche monoculare, causato da produzioni neoplastiche o infiammatorie croniche dell'orbita, o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante), dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 39.

Lo pterigio, quando raggiunga il centro del campo pupillare e disturbi così la visione, da ridurla al grado indicato nell'art. 43.

Art. 40.

La congiuntivite granulosa (*tracoma*) persistente oltre il periodo della rivedibilità e accertata in ospedale militare.

Le altre congiuntiviti croniche e la congiuntivite tracomatosa, sicuramente spenta, quando non si verifichino le condizioni di cui all'art. 33, dànno luogo all'assegnazione ai servizi sedentari.

Le forme molto leggere e limitate di congiuntivite ipertrofica o follicolare, molto comuni negli individui che vivono esposti agli agenti esterni, quando non diano secrezione, in disturbi subiettivi, sono compatibili col servizio incondizionato.

Le congiuntiviti secretive, prima di ogni giudizio, devono essere sottoposte a cura, che servirà anche per eliminare il dubbio che l'irritazione congiuntivale sia stata provocata o mantenuta ad arte.

Art. 41.

Tutte le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, del vitreo, della retina e del nervo ottico, gravi ed in atto, di incerta o lunga cura, constatate con osservazione in un ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo insuccesso terapeutico, anche quando la riduzione dell'acutezza visiva non raggiunga il grado indicato nell'art. 43.

Art. 42.

La mancanza o l'atrofia manifesta del globo oculare.

Art. 43.

Tutte le alterazioni organiche, imperfezioni o esiti di traumi del globo oculare, per i quali, corretto l'eventuale vizio di refrazione, l'acutezza visiva sia ridotta a meno di un terzo della normale nei due occhi, ovvero a meno di un quindicesimo in un occhio, qualunque sia il grado di visus nell'altro.

Sono giudicati idonei con assegnazione permanente ai servizi sedentari i militari di leva, in cui, corretto l'eventuale vizio di refrazione, l'acutezza visiva nei due occhi sia uguale o inferiore ad un mezzo, ma non inferiore ad un terzo, ovvero quando in un occhio sia uguale o inferiore ad un decimo, ma non inferiore ad un quindicesimo, purchè nell'altro non sia inferiore ad un terzo.

Sono dichiarati idonei incondizionatamente coloro che, corretti eventuali vizi di refrazione, possiedono acutezza visiva

superiore ad un mezzo della normale nei due occhi, ovvero superiore ad un decimo in un occhio, purchè nell'altro sia superiore ad un mezzo.

Queste alterazioni ed infermità dovranno essere sempre accertate in ospedale militare e quelle riconosciute suscettibili di miglioramento daranno luogo a provvedimenti definitivi dopo il periodo di rivedibilità e nei militari dopo infruttuosa cura.

L'emeralopia essenziale e la forte riduzione del campo visivo, superiore ad un mezzo, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 44.

La miopia (con o senza astigmatismo) ad accomodazione inerte, quando in entrambi gli occhi superi le otto diottrie anche in un solo meridiano, ovvero, se di grado inferiore, quando il visus dopo correzione utile rimane ridotto nei limiti indicati dall'art. 43 primo comma.

La miopia superiore alle quattro diottrie, ma non superiore alle otto diottrie, determina l'assegnazione ai servizi sedentari.

AVVERTENZA: La determinazione della miopia sarà fatta col metodo schiascopico, dopo paralisi dell'accomodazione, in ospedale militare.

Art. 45.

Tutti gli altri vizi di refrazione (ipermetropia, astigmatismo miopico, ipermetropico, misto) in cui, dopo la più utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato nell'art. 43, 1° comma, dopo osservazione in ospedale militare.

I vizi diottrici di cui sopra, che riducono l'acutezza visiva al grado indicato nell'art. 43, 1° capoverso, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 46.

Le forme di anisometropia in cui, dopo la più utile correzione pratica, tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 43, 1° comma, del presente elenco.

La constatazione dovrà farsi con osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA: — Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente, che richiede il suo stato particolare di refrazione. Nella pratica però questa correzione non sempre soddisfa. È quindi di solito preferibile dare ai due occhi la lente che conviene all'occhio meno difettoso e che procura al soggetto una visione migliore per l'uso, a cui l'occhiale deve servire (per la visione da vicino e da lontano).

Art. 47.

La mancanza totale del padiglione dell'orecchio e tutte le lesioni ed alterazioni di esso, che siano causa di notevole deformità.

La mancanza parziale del padiglione e le sue alterazioni meno vistose determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 48.

La otite media purulenta cronica, anche unilaterale, sostenuta da carie delle pareti della cassa o degli ossicini, o da colesteatoma, o da altra causa evidente. *Gli esiti di antro-atticotomia* quando permanga fistola retro-auricolare.

Le otiti medie purulente croniche semplici dopo trascorso il periodo di rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Gli esiti di otiti medie purulente croniche e di antro-atticotomie, senza fistola retro-auricolare, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 49.

La sordità completa, bilaterale od unilaterale, accertata in un ospedale militare.

Art. 50.

L'ipoacusia bilaterale sostenuta da causa inamovibile di grado tale che la voce di conversazione sia percepita ad una distanza non superiore a metri cinque.

L'ipoacusia unilaterale sostenuta da causa inamovibile di grado tale che la voce di conversazione sia percepita a una distanza non superiore a metri uno.

L'ipoacusia bilaterale con distanza uditiva superiore a metri cinque, ma non superiore a metri sette e quella unilaterale con distanza uditiva superiore ad un metro, ma non superiore ai due metri, determinano l'assegnazione permanente ai servizi sedentari.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

AVVERTENZA: Nei casi dubbi di sordità o di ipoacusia, quando lo si crede opportuno, si chiederanno informazioni riservate.

I resultati dell'esame funzionale devono essere controllati da un esame otoscopico e da tutte le altre indagini che dànno elementi di diagnosi sullo stato dell'orecchio interno e medio.

Art. 51.

Le affezioni organiche del labirinto (osseo e membranoso) con i loro esiti, accertate in ospedale militare.

Le sindromi labirintiche funzionali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

In ogni caso previa osservazione in un ospedale militare.

Art. 52.

La mancanza totale del naso.

Le imperfezioni e gli esiti permanenti di lesioni del naso, che producano notevole deformità, alterino gravemente la voce o disturbino profondamente la respirazione, dopo che siano accertate in un ospedale militare, e, se è il caso, trascorso il periodo della rivedibilità.

Le malattie delle fosse nasali e del rino-faringe, che siano croniche e tali da indurre disturbi funzionali gravi, accertate con osservazione in un ospedale militare. Se ritenute suscettibili di miglioramento, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 53.

L'ozena accertata con osservazione in un ospedale militare.

Art. 54.

Le affezioni neoplastiche o suppurative dei seni (mascellare, frontale, sfenoidale, etmoidale), *le affezioni catarrali croniche con ispessimento della mucosa,* dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 55.

Il labbro leporino nelle sue varietà, quando costituisca una notevole deformità.

Tutte le imperfezioni e gli esiti permanenti delle malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimenti dell'orifizio orale, aderenze delle guance con le gengive), gravi al punto da produrre ragguardevoli deformità o notevoli alterazioni funzionali.

Art. 56.

La mancanza o la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia e il meccanismo della masticazione, e vi siano disturbi dispeptici con risentimento dello stato generale.

Quando tali alterazioni non raggiungano i limiti per la riforma, giustificano l'assegnazione ai servizi sedentari.

AVVERTENZA: Devesi ritenere sufficiente per la masticazione la presenza di due coppie di molari o premolari contrapposti, in buono stato di funzione, e per la pronunzia la metà degli incisivi di ogni mascella.

La riforma per alterazione della dentatura non si applica ai sottufficiali e ufficiali, che possono correggerla con apparecchi di protesi.

Art. 57.

I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni traumatiche del palato osseo e molle, con perdita di sostanza, nonchè *i vizi di conformazione e gli esiti di lesioni delle ossa mascellari* ledenti permanentemente e gravemente la funzione di dette parti.

Art. 58.

Le affezioni gravi e croniche del palato osseo e molle e dei mascellari, accertate in un ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, se giudicate suscettibili di utili modificazioni, e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 59.

Tutte le affezioni della lingua dovute a difetto di sviluppo, atrofia, traumi, flogosi croniche ecc., ed i loro esiti, quando inducano notevoli disturbi funzionali.

Art. 60.

La sordomutolezza organica accertata con osservazione in un ospedale militare.

Nei casi in cui la sordomutolezza sia comprovata con documenti legali, il giudizio potrà pronunciarsi anche senza l'invio dell'inscritto in osservazione in un ospedale militare.

Art. 61.

Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari e dei dotti escretori accertate in ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 62.

L'ipertrofia cronica notevole delle tonsille palatine, a tal grado da disturbare gravemente la deglutizione o la respirazione o la fonazione, accertata con osservazione in un ospedale militare; e, se ritenuta suscettibile di modificazione, quando persista oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo opportuna cura.

AVVERTENZA: Le affezioni delle tonsille palatine non devono essere vagliate, agli effetti medico-legali, solo per i disturbi funzionali che esse apportano. Il perito dovrà pertanto tenere conto anche delle possibili lesioni, che pregresse infiammazioni di esse, specie se recidivanti, possano aver apportato in altri organi importanti per la economia vitale, e principalmente nei riguardi dell'apparato renale e dell'endocardio.

Egli avrà quindi cura, in sede di osservazione, di far praticare gli esami necessari (pressione del sangue, analisi delle urine, esame del fondo dell'occhio) atti a svelare in tempo le eventuali incipienti alterazioni determinate da detta affezione, prima di adottare un qualsiasi provvedimento.

Art. 63.

L'adenoidismo manifesto, soprattutto per ipertrofia considerevole della tonsilla faringea (vegetazioni adenoidi), quando si accompagni ad alterazioni dello sviluppo somatico, od a disturbi rilevanti della respirazione, od a risentimenti cronici gravi dell'orecchio medio, dopo osservazione in ospedale militare: se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 64.

Le malattie croniche gravi del faringe o dell'esofago ed i loro esiti, accertate con osservazione in un ospedale militare, e, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

I vizi di conformazione ed i disturbi di canalizzazione del faringe o dell'esofago, tali da ostacolare la deglutizione o la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 65.

Tutte le alterazioni organiche permanenti del collo, che limitino notevolmente la mobilità del capo, accertate in ospedale militare. Se ritenute modificabili, dopo il periodo di rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 66.

Il gozzo, quando costituisca una vistosa deformità.

L'aumento di volume della tiroide (gola grossa) con caratteri di cronicità, a grado tale da produrre ostacolo per la respirazione o circolazione, o quando costituisca una manifesta deformità. In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, dopo trascorso il periodo di rivedibilità.

Art. 67.

Le alterazioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea, accertati in un ospedale militare.

Se ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità, e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 68.

La gobba voluminosa.

Art. 69.

Tutte le malattie croniche ed i gravi esiti di affezioni morbose acute dei polmoni, dei bronchi e delle pleure, accertati in un ospedale militare; *le forme ritenute modificabili,* dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 70.

Tutte le affezioni morbose del mediastino di qualsiasi natura ed i loro esiti che ostacolino la respirazione o la circolazione o la deglutizione, o che producano notevoli disturbi di innervazione.

Art. 71.

L'ectopia del cuore o di altri visceri importanti, quando sia disturbata la funzione di essi o quella degli organi vicini, dopo accertamenti in ospedale militare.

Art. 72.

I vizi valvolari organici del cuore, le malattie dell'endocardio, del miocardio o del pericardio, riuscite ad esiti insanabili, di qualsiasi grado.

Il blocco del cuore completo od incompleto. L'angina pectoris.

In tutti i casi previo accertamento in un ospedale militare.

Art. 73.

I disturbi funzionali del cuore, di qualsiasi specie e natura, purchè gravi e permanenti, dopo osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Le nevrosi cardiache, che non raggiungono i limiti per la riforma, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 74.

Le malattie delle arterie, quando siano causa di gravi e permanenti disturbi funzionali o trofici a carico di organi importanti.

Gli aneurismi di qualsiasi grado e specie.

Art. 75.

Le *varici degli arti inferiori,* quando siano notevolmente estese, molto voluminose e con molteplici e grossi nodi, oppure siano complicate da edemi od ulcerazioni.

Gli esiti di flebiti o di linfangioiti caratterizzati da edema notevole o da disturbi trofici, quando ostacolino la funzione dell'arto, persistano oltre il periodo della rivedibilità e, nei militari, dopo infruttuosa cura.

Le varici e gli esiti di flebiti o linfangioiti, che non raggiungono i limiti per la riforma, ma rendono l'individuo non atto a tutti i servizi di bordo, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 76.

I vizi di conformazione o le malattie di un viscere addominale, gravi e croniche od i loro esiti, quando per natura, grado o sede, o perchè abbiano indotto grave risentimento nello stato generale, diano la sicurezza di permanente inabilità.

Le forme croniche e gli esiti insanabili di peritoniti.

Le ptosi viscerali notevoli e che inducano gravi disturbi funzionali.

Tutte queste infermità sempre dopo osservazione in un ospedale militare; quelle ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 77.

Le emorroidi croniche voluminose e molteplici, complicate da prolasso della mucosa rettale o da ulcerazioni, o che per le frequenti e gravi emorragie abbiano indotto fenomeni di grave anemia, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 78.

I vizi di conformazione, le malattie gravi e croniche della porzione anale del retto o dell'orifizio anale ed i loro esiti insanabili, accertati in un ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo di rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 79.

Le ernie viscerali di ogni specie e grado, unilaterali o bilaterali, dopo osservazione in ospedale militare.

L'ernia inguinale unilaterale allo stato di punta determina l'assegnazione ai servizi sedentari.

AVVERTENZA: Negli ufficiali e nei sottufficiali l'ernia unilaterale non voluminosa, facilmente riducibile e ben contenibile, non darà luogo a riforma; e per i sottufficiali non sarà considerata causa di inabilità per la rafferma.

Art. 80.

Il foro ombelicale pervio per vizio congenito.

Art. 81.

La mancanza di ambo i testicoli.

L'ectopia di essi e il loro arresto di sviluppo, quando siano accompagnati dai segni di mancata virilità. Nei casi dubbi previo accertamento in ospedale militare.

Art. 82.

L'idrocele della vaginale molto voluminoso.

L'idrocele comunicante ben manifesto.

L'idrocele cistico del cordone spermatico, l'idrocele cistico della vaginale di modico grado, ed il varicocele voluminoso e nodoso, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 83.

La mancanza totale o di una considerevole porzione del pene.

Art. 84.

I restringimenti uretrali organici, che permettano l'introduzione di sole minugie sottili.

Le fistole uretrali della porzione peniena o perineale (esclusa quella del glande).

L'epispadia.

L'ipospadia.

L'ipospadia solo quando lo sbocco uretrale si trovi dietro il solco balano-prepuziale.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare ed, ove occorra, dopo il periodo di rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 85.

L'enuresi da qualsiasi causa sostenuta, purchè sotto forma di stillicidio continuo o di abituale incontinenza, accertata in ospedale militare.

L'enuresi notturna determina l'assegnazione ai servizi sedentari.

AVVERTENZA: Il perito, oltre all'esame dell'apparato urinario, dovrà sempre vagliare la possibilità di affezioni del sistema nervoso o di anomalie di conformazione dello scheletro.

Art. 86.

Le infiammazioni croniche del parenchima renale, le altre malattie croniche dei reni e gli esiti di affezioni acute, previa osservazione in ospedale militare, e, se ritenute guaribili, persistenti oltre la rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

La mancanza di un rene pure accertata in un ospedale militare.

Art. 87.

I vizi di conformazione, le malattie croniche e gravi dell'uretere e della vescica ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in ospedale militare, e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 88.

Le malattie e gli esiti di lesioni dello scroto, dei testicoli, delle vie seminali e della prostata, evidentemente gravi e croniche, accertate in un ospedale militare ed, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Art. 89.

La mancanza di una mano o di un piede.

La perdita dell'uso di una mano o di un piede, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 90.

La mancanza totale o la perdita completa della funzione:

a) di un pollice;

b) di un indice e di un'altro dito della stessa mano;

c) delle ultime tre dita di una mano;

d) di due dita e di un metacarpo di una mano;

e) di due indici;

f) di tre dita fra le due mani;

g) delle ultime due falangi di un indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;

h) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani;

i) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;

l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani comprese quelle dei due pollici;

m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice;

n) della falange ungueale di sette dita fra le due mani esclusa quella di due pollici.

Art. 91.

La mancanza totale o la perdita della funzione:

a) di quattro dita di un piede;

b) di due alluci con i corrispondenti metatarsi, od almeno uno di essi;

c) dei due alluci e di un altro dito dei piedi;

d) di un alluce e di tre altre dita fra i due piedi;

e) di cinque dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;

f) della falange ungueale di un alluce e di altre sei falangi ungueali fra i due piedi.

Tutte le alterazioni delle dita delle mani o dei piedi e dei corrispondenti metacarpi o metatarsi, che non sono causa di inabilità, ma ostacolano il libero esercizio dell'arto, il maneggio delle armi, i servizi marinareschi o le marce, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 92.

Il sudore fetido dei piedi, quando sia abituale, copioso, macerante, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 93.

La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia.

Il vizioso atteggiamento dei piedi (equino, varo, valgo, talo).

Le dita soprannumerarie dei piedi, quando producano manifesto impedimento all'uso della calzatura militare.

I diti soprannumeri e le alterazioni insanabili delle dita della mano, quando impediscano il libero maneggio delle armi e i servizi marinareschi.

Il piede piatto bilaterale e le altre deformità dei piedi, non comprese nei precedenti capoversi, che ostacolano la marcia od i servizi marinareschi, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Art. 94.

La ineguaglianza degli arti superiori, allorchè l'accorciamento di uno di essi superi i cinque centimetri.

La ineguaglianza degli arti inferiori, quando l'accorciamento di uno di essi superi i tre centimetri.

Le ineguaglianze degli arti, che non raggiungono i limiti per la riforma, ma rendono l'individuo non idoneo a tutti i lavori di bordo, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

AVVERTENZA: Per ufficiali e sottufficiali le ineguaglianze degli arti consecutive a fratture, riportate nel corso del servizio, saranno causa di riforma solo quando siano molto appariscenti, o producano marcata claudicazione, o siano di grave ostacolo per i servizi inerenti al loro grado e categoria.

Art. 95.

L'individuo, che abbia varie infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo, in cui essa è contemplata, per motivare un giudizio di inabilità permanente, sarà riformato in seguito ad osservazione in un ospedale militare, quando *in complesso* quelle infermità od imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo Elenco, daranno luogo alla riforma, quando palesemente rendano l'individuo inabile al servizio e siano state accertate in un ospedale militare.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità permanenti non specificate in questo Elenco, che non raggiungano i limiti per un giudizio di inabilità, ma rendono il soggetto palesemente non idoneo a tutti i servizi di bordo, determinano l'assegnazione ai servizi sedentari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

SIRIANNI.

Indice alfabetico delle infermità e difetti fisici esimenti dal servizio militare nella Regia marina e articoli corrispondenti dell'elenco.

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1932.
Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi di Ancona ad assorbire la Banca popolare cooperativa di Montorio al Vomano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima Banca delle Marche e degli Abruzzi con sede in Ancona, è autorizzata ad assorbire, mediante fusione, la Società anonima Banca popolare cooperativa di Montorio al Vomano.

La sede di Montorio al Vomano della Banca popolare cooperativa, verrà chiusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6939)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1932.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca agricola commerciale di Nardò per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Banca agricola commerciale, in liquidazione, di Nardò, è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Lecce è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(6949)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 12 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Xillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Xillovich Luigi, figlio del fu Giuseppe e della fu Ginevra Metton, nato a Valle d'Istria il 24 aprile 1891 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silvi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Sirotich di Antonio e di Carlotta Marcolin, nata a Valle il 16 febbraio 1891, ed ai figli Adelina, nata a Valle l'8 aprile 1920; Maria Irma, nata a Capodistria il 26 aprile 1922; Giovanni, nato a Capodistria il 20 gennaio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5689)

N. 21 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovissich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Luigia Delfabbro, nato a Buie d'Istria il 30 aprile 1873 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Brovedan, fu Pietro e di Antonia Des, nata a Buie il 3 ottobre 1876, ed ai figli nati a Buie: Antonia, il 26 febbraio 1898; Luigia, il 20 giugno 1906; Luigi, il 21 novembre 1908; Angelo, il 3 febbraio 1911; Dante, il 27 giugno 1912, Virgilio, il 22 dicembre 1914; Carlo-Giovanni, il 24 febbraio 1917; Oreste, il 28 agosto 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5690)

N. 28 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovich Pietro, figlio di Giovanni e di Antonia Furlanich, nato a Campello di Monte Capodistria il 5 gennaio 1901 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Odoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Roiaz di Giovanni e di Maria Vescovo, nata a Monte di Capodistria il 13 marzo 1909, ed alla figlia Benita, nata a Capodistria il 23 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5691)

N. 36 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Urbas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Urbas Antonio, figlio del fu Antonio e di Lucia Voch, nato a Castelvenere (Pirano) il 15 marzo 1875 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Baioch, illegittima di Giovanna Baioch, nata a Pinguente il 18 febbraio 1880, ed ai figli nati a Castelvenere: Giovanni, il 20 ottobre 1901; Anna, il 5 aprile 1909; Rosa, il 10 gennaio 1911; Pietro, il 16 giugno 1913; Antonia, il 28 febbraio 1918; Antonio, il 13 febbraio 1923; Irma, il 17 ottobre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5693)

N. 41 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ulianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ulianich Matteo, figlio del fu Bernardo e della fu Maria Devescovi, nato a Rovigno d'Istria l'8 gennaio 1867 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Sponza fu Giovanni e fu Maria Dezorzi, nata a Rovigno il 27 maggio 1872, ed alle figlie nate a Rovigno: Santa, il 3 aprile 1899; Antonia, il 18 novembre 1901.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5694)

N. 38 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Ulianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Ulianich Eufemia ved. di Antonio, figlio del fu Nicolò Apollonio e della fu Michela Siolis, nato a Rovigno d'Istria il 10 luglio 1876 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oliani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5695)

N. 40 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Ulianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ulianich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Eufemia Sponza, nato a Rovigno d'Istria il 21 giugno 1866 e abitante a Rovigno d'Istria il 24 giugno

1866 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oliani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5696)

N. 34 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Udovicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovicich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Fosca Sain, nato a Pisino il 20 settembre 1862 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Crisanaz fu Antonio e fu Marianna Pamich, nata a Gimino il 6 gennaio 1870, ed ai figli nati a Gimino: Antonia, il 12 marzo 1896; Antonio, il 7 settembre 1899; Giuseppe, il 23 aprile 1908; Marianna, il 27 gennaio 1903; nonchè al nipote Francesco Udovicich figlio illegittimo di Maria Udovicich, nato a Gimino il 6 febbraio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5698)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL' INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1313 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre stesso anno, n. 246 — concernente la costituzione del comune di Littoria.

(6955)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 12 novembre 1932-XI, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930.

(6956)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 12 novembre 1932-XI, n. 28988, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, col quale venne approvata la convenzione 25 maggio 1932-X, concernente le Regie miniere demaniali dell'Elba, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1932, n. 244.

(6957)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota n. 12308-XVIII, in data 14 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 790, concernente la concessione alla Società « Miniere di Montevecchio » di un contributo annuo di L. 1.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1945-46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'11 luglio 1932-X.

(6958)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota n. 12451-XVIII, in data 14 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 679, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144, del 23 giugno 1932-X, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna.

(6959)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota n. 12587, del 14 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di Consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1932.

(6960)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota n. 12822 del 14 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1932-X, concernente lo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

(6961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 234.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 novembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.90
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.38
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.86
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.80
Svezia (Corona)	3.44
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.875
Id. 3,50 % (1902)	74 —
Id. 3 % lordo	53.60
Consolidato 5 %	83.90
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	100.65
Id. id. Id. 1940	101.175
Id. id. Id. 1941	101.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.45

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di direttore nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, concernente l'ordinamento sull'istruzione agraria media;

Vista la lettera in data 10 settembre 1932-X, n. 2574-1/3/1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi del proprio decreto 16 giugno 1932-X, a bandire, seguendo la procedura d'urgenza, il concorso ad un posto di direttore di Regia scuola agraria media;

Decreta:

Art. 1.

Tra i professori delle Regie scuole agrarie medie, provveduti di laurea in scienze agrarie, con almeno un sessennio di anzianità di ordinario alla data del presente decreto, è aperto un concorso per titoli ad un posto di direttore nel ruolo delle Scuole medesime.

Art. 2.

I direttori di Regia scuola agraria media sono classificati al gruppo A, grado 6°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ad essi compete lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 22.000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 7000 (misure anteriori al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) che, per effetto dello stesso decreto n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 19.360 e a L. 6160.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica) entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a termine dell'art. 23 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480.

Art. 4.

I professori delle Regie scuole agrarie medie, che intendano partecipare al concorso interno, di cui al precedente art. 1, dovranno allegare alla domanda:

1° diploma di laurea in scienze agrarie, in originale, oppure in copia rilasciata in forma autentica;

2° titoli, documenti e pubblicazioni che sarà ritenuto utile produrre. Queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari;

3° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

4° elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentati.

Art. 5.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra, i figli dei caduti per la causa nazionale, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6945)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga della presentazione degli elaborati per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. N

Il termine fissato dall'art. 6 del bando di concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 24 agosto 1932-X è prorogato al 31 gennaio 1933-XI.

I concorrenti dovranno pertanto far pervenire gli elaborati alla Segreteria della Commissione in Roma, piazza della Croce Rossa non più tardi delle ore 15 del suddetto 31 gennaio 1933-XI.

Il presidente della Commissione: ODDONE.

Visto, *il Ministro*: CIANO.

(6962)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.